



COMUNE DI CALLIANO (AT)

Prot. 5585

Asti, 13/12/2021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale per l'economia circolare
eci@pec.minambiente.it

e p.c.
REGIONE PIEMONTE
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI
serviziambientali@regione.piemonte.it
serviziambientali@cert.regionepiemonte.it

OGGETTO: INTERPELLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3-SEPTIES D.LGS 152/2006 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DECADENTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL LORO SUCCESSIVO SMALTIMENTO IN SITI DI DISCARICA. CRITERIO DI PROSSIMITA'

Il Sindaco del Comune di Calliano (AT) anche in qualità di Presidente dell'Assemblea Consortile del C.B.R.A., con la presente intende porre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero alcuni quesiti relativi alla corretta classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. In particolare, la nota Sentenza Corte di giustizia UE, Sez. VIII 11/11/2021, in causa C-315/20 - Passer, pres. ed est.; Rantos, avv. gen. - Regione Veneto c. Plan Eco S.r.l. ed a., che integralmente si richiama, sostiene, in sintesi, che a prescindere dal Cod. EER assegnato, ai fini delle spedizioni all'estero nel caso di specie, i rifiuti urbani indifferenziati restano tali anche se, essendo destinati a recupero energetico, hanno subito un trattamento meccanico, il quale non ha, tuttavia, sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie. E, pertanto, in base alla normativa comunitaria, la loro gestione deve rispettare i principi di autosufficienza e di prossimità i quali impongono di valutarne il trattamento presso gli impianti del territorio in grado di gestirli con criteri di vicinanza al luogo in cui vengono prodotti, per limitarne al massimo il trasporto. Recenti Sentenze individuano nel termine "territorio" la Regione ove il rifiuto è stato prodotto (Consiglio di Stato Sez. IV n. 8315 del 24 dicembre 2020, Consiglio di Stato n. 5025 del 1 luglio 2021).

Tale questione è stata sollevata al CBRA/ATO Astigiano (Egato) oltre che alla Provincia di Asti (Autorità Competente in materia IPPC), alla Regione Piemonte ed al gestore dell'impianto di discarica consortile (G.A.I.A. S.p.A.), per il tramite, dal Comune di Cerro Tanaro, sede dell'impianto di discarica in relazione alle conseguenze in termini contrattuali e di accettazione presso l'impianto che possono derivare dall'interpretazione giuridico-normativa delle disposizioni in materia.

Sul territorio dell'ATO Astigiano, composto da 115 Comuni sostanzialmente sovrapponibile al territorio della Provincia di Asti, per una popolazione di ca. 210.000 abitanti, il ciclo integrato dei rifiuti urbani può contare su di un sistema impiantistico consortile in grado di gestire tutte le frazioni prodotte e di garantire l'autosufficienza di bacino in termini di capacità di recupero e smaltimento. L'impianto consortile (Installazione IPPC) di trattamento meccanico biologico (TMB) affianca alla linea di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata la linea di pretrattamento che lavora il rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al COD EER 20.03.01 "rifiuti urbani non differenziati" e, dopo un primo intervento di triturazione grossolana (rompisacchi) e successiva separazione a fini di riciclaggio dei metalli ferrosi ivi presenti, seleziona/separa per vagliatura la frazione secca dalla frazione umida del medesimo rifiuto urbano, producendo pertanto due flussi in uscita. La frazione secca così ottenuta, tal quale, che rappresenta in peso il flusso di maggiore consistenza, viene avviata a smaltimento in discarica mentre la frazione umida viene immediatamente sottoposta a trattamento biologico in biocelle per l'ottenimento della frazione organica stabilizzata (FOS, avente I.R.D. < 1.000), anch'essa poi conferita in discarica nel rispetto dei parametri di legge e per gli utilizzi consentiti. Sia la frazione secca, sia la frazione umida opportunamente trattata per la produzione di FOS - decadenti dalla lavorazione del rifiuto urbano indifferenziato - sono classificate con Cod EER del Capitolo 19, rispettivamente 19.12.12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11" e 19.05.03 "compost fuori specifica".

Volendo fornire un maggior dettaglio del tipo di trattamento condotto all'interno dell'impianto, si precisa che il rifiuto urbano indifferenziato tal quale, previa triturazione grossolana, viene sottoposto ad una separazione tra parte secca e parte umida attraverso il passaggio in vagli di dimensioni standardizzate.

Da questo momento in poi i due flussi seguiranno strade separate: mentre la frazione umida, successivamente alla vagliatura, viene sottoposta ad un trattamento biologico che si può ben supporre vada a modificare le caratteristiche chimiche del rifiuto trattato, altrettanto potrebbe non dirsi nel caso della frazione secca che, nel concreto, potrebbe non cambiare la propria natura ed identità iniziale. In sostanza sul flusso costituito dalla frazione umida siamo in presenza di un trattamento meccanico biologico (TMB), mentre nel caso del flusso costituito dalla frazione secca potremmo ragionevolmente essere in presenza di un semplice trattamento meccanico (TM), proprio il tipo di trattamento preso in esame dalla sopra citata Sentenza.

Se tale condizione fosse sovrapponibile a quanto prefigurato nel concreto dalla richiamata Sentenza, la frazione secca decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato, potrebbe - pur con opportuna codifica da individuarsi all'interno del Capitolo 19 - essere ancora considerata urbana, con le conseguenze del caso in termini di atti autorizzativi necessari (e di relativa competenza all'adozione), di tariffe di smaltimento, di autorizzazione e tariffe di trasporto e, sostanzialmente, di regime gestionale complessivo, compresa la sua programmazione a livello regionale nonché di Ambito Territoriale Ottimale secondo gli strumenti e atti previsti dalle disposizioni vigenti.

Occorre segnalare che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale 23/04/2021, n. 10-3125¹, ha previsto come principio generale della priorità di accesso all'impianto di recupero energetico T.R.M. S.p.A. di Torino, che l'operazione di recupero energetico dei rifiuti denominata R1 di cui all'allegato C al Titolo 1 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dovrà prioritariamente essere a servizio del territorio regionale non soltanto relativamente al conferimento di rifiuti urbani in senso stretto, ovvero

¹ "L.R. 7/2012, art.8. L.R. 44/2000, art. 49. Indirizzi e criteri di riferimento a supporto delle valutazioni dell'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATO-R sulle priorità di accesso ai rifiuti urbani ed ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale relativi all'impianto di recupero energetico T.R.M. S.p.A. di Torino"

individuati ai sensi del comma1, lettera b-ter) “rifiuti urbani” dell’art. 183 del T.U. Ambientale, ma anche nei confronti di quei rifiuti contemplati al Capitolo 19 e derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, in linea quindi con la recentissima giurisprudenza comunitaria.

Tutto ciò premesso, e richiamata la sopra citata Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, si interpella ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Codesto Spettabile Ministero in merito alla corretta classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati, e si chiede:

1) se il rifiuto (frazione secca in particolare e frazione umida, prima di essere avviata ad eventuale stabilizzazione) decadente dall’esclusivo trattamento meccanico (TM), costituito da tritovagliatura e deferrizzazione, del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati” debba considerarsi urbano o speciale;

2) se nel caso in cui il rifiuto (frazione secca in particolare e frazione umida) decadente dal trattamento meccanico (TM), costituito da tritovagliatura e deferrizzazione, del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati” si debba essere considerato ~~considerare~~ urbano, sia possibile o necessario attribuire la nomenclatura come Cod EER 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” non essendone cambiata l’identità sostanziale e giuridica (come parrebbero indicare le conclusioni della Sentenza della Corte Europea) o, viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati”;

3) se il criterio di classificazione individuato in risposta al punto precedente e la *ratio* ad esso sottesa debba applicarsi anche al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano, quale a titolo di esempio lo scarto della selezione (frazioni estranee/sottovaglio) della lavorazione degli imballaggi in multi materiale leggero;

4) se il criterio di classificazione individuato in risposta al precedente punto 2) debba applicarsi anche al rifiuto decadente dal trattamento meccanico (TM) del rifiuto urbano “ingombrante” sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione, passando ad oggi dalla classificazione con Cod. ERR 20.03.07 “rifiuti ingombranti” a Cod. EER 19.12.12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11”

In attesa di riscontro, si resta a disposizione per ogni confronto o chiarimento

Il Sindaco
Paolo Belluardo



Visto: il responsabile Area Tecnica Ambientale
C.B.R.A.ATO Astigiano
Fabio Quirico